



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale
sulla minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e genitori
esercenti la potestà genitoriale sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-
in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà
genitoriale sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e in
qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , rappresentati e
difesi dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi e Silvia Brizzi, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Forloni, Piera Pujatti, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Milano, piazza Città di Lombardia

1;

Presidente della Regione Lombardia non costituito in giudizio;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Liceo Classico Parini di Milano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 676 dell'8 gennaio 2021, pubblicata sul BURL n. 1 dell'8.1.2021, avente a oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33", nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche incognito, tra i quali, se esistente, il parere del 7.1.2021 del Comitato COVID-19 di Regione Lombardia costituito con Decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264 del 7 aprile 2020 richiamato nella suddetta ordinanza e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti

Visto il ricorso notificato e depositato in data 13 gennaio 2021 con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di fissazione udienza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Vista l'istanza di revoca del decreto presidenziale cautelare n. 61 del 14 gennaio 2021, proposta dalla regione Lombardia ai sensi dell'art. 56, quarto comma ultimo periodo, c.p.a. con atto notificato e depositato in data 15 gennaio 2021;

Considerato che non sussistono i presupposti per procedere alla revoca del decreto cautelare, atteso che la ricostruzione normativa esposta nel reclamo non è condivisibile e specie considerando che dal verbale del CTS tardivamente depositato non risulta alcun accertamento definitivo in ordine all'incidenza della didattica in presenza sul quadro epidemiologico;

considerato nondimeno che

- è stato pubblicato il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021;
- l'art.1 del decreto contempla le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e al comma 10 lett. s) stabilisce che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia garantito lo svolgimento dell'attività didattica in presenza;
- il successivo art. 3 del decreto detta ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del Paese "nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato" e stabilisce, al primo comma, che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le Regioni che si collocano in detto scenario;
- il comma quarto della medesima disposizione prevede che, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GU delle ordinanze di cui al primo comma,

nelle regioni ivi individuate si applicano le specifiche misure di contenimento enumerate in successiva elencazione;

- tra queste ultime alla lett. f) è stabilito che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”;

- con ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, in corso di pubblicazione, la Regione Lombardia è stata classificata tra le aree caratterizzate da uno scenario di tipo 3 ed inserita nella c.d. “zona rossa”;

- l’ordinanza ha contestualmente stabilito che, con decorrenza dal 17 gennaio e fino al 31 gennaio 2021, nel territorio della regione Lombardia trovano applicazione le misure di contenimento indicate all’art. 3 del DPCM e, tra queste, rileva nel caso in esame quella prevista alla lett. f), ovverosia lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza;

- lo *ius superveniens* ha quindi modificato il quadro normativo vigente all’epoca di adozione dell’ordinanza regionale e del decreto cautelare opposto, con l’introduzione di misure restrittive più rigorose di quelle previgenti;

- in particolare, a decorrere dal 18 gennaio e fino al 31 gennaio o ad una nuova classificazione di minore gravità del livello di rischio, in Regione Lombardia l’attività didattica degli istituti scolastici secondari di secondo grado e degli istituti formativi professionali di secondo grado potrà svolgersi esclusivamente in modalità a distanza;

- nel delineato contesto regolatorio, l’ordinanza regionale e il decreto cautelare che ne ha sospeso gli effetti, espressamente assunto sulla base della normativa vigente a quel momento, sono divenuti inefficaci, perché superati dal sopravvenuto quadro normativo, che ha autonomamente disciplinato lo

svolgimento dell'attività didattica, prevedendone in Lombardia l'effettuazione solo a distanza a decorrere dal 18 gennaio 2021;

- da questa stessa data, dopo una dilazione necessaria per predisporre le pertinenti e complesse misure organizzative (secondo quanto riferito in esito alla riunione tenutasi il 14 gennaio presso la Prefettura di Milano), avrebbe dovuto trovare attuazione il decreto cautelare n. 61 del 15 gennaio 2021, ma tale attuazione è resa ora irrealizzabile dal quadro normativo sopravvenuto;

- ne deriva che non vi è più interesse alla revoca di un provvedimento divenuto *medio tempore* inefficace.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile l'istanza di revoca del decreto cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta degli interessati e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.

Così deciso in Milano il giorno 16 gennaio 2021.

Il Presidente

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.